

456/A



Il Presidente della Repubblica

VISTO il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in data 17 aprile 2014 proposto dalla Soc. ARGENT s.r.l. e dalla Soc. KER s.r.l. per l'annullamento della delibera del Consiglio Comunale di Como n. 32 del 13/6/2013 di approvazione definitiva del Piano di Governo del Territorio, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;

VISTO il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato in data 16 febbraio 2017 proposto dalla Soc. ARGENT s.r.l. e dalla Soc. KER s.r.l. per l'annullamento della delibera del Consiglio Comunale di Como n. 64 dell'11/7/2016 di approvazione definitiva Variante del Piano di Governo del Territorio, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;

VISTO il Testo Unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con R.D. 26 giugno 1924, n. 1054 e successive modificazioni;

VISTO il R.D. 21 aprile 1942, n. 444 con il quale è stato approvato il Regolamento per la esecuzione delle leggi sul Consiglio di Stato;

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

VISTO l'art. 17, comma 25, lett. b) della legge 15 maggio 1997, n. 127;

UDITO il parere n. 00261/2016 - n. 00347/2018 espresso dal Consiglio di Stato I sezione nell'adunanza del 6 giugno 2018 le cui considerazioni e motivazioni si intendono qui integralmente riprodotte;

Su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;

DECRETA

Il ricorso straordinario n. 261 del 2016, in data 17/4/2014, di cui alle premesse, è improcedibile ed il ricorso straordinario n. 347 del 2018, in data 16/2/2017, di cui alle premesse, è accolto, annullando l'atto impugnato.


ROMA, IL 27 MAR. 2019

Sergio Mattarella
SM

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

Numero 01666/2018 e data 28/06/2018 Spedizione



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 6 giugno 2018

NUMERO AFFARE 00261/2016

NUMERO AFFARE 00347/2018

OGGETTO:

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

quanto al ricorso n. 261 del 2016: ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalle società Argent s.r.l. e società Ker s.r.l., contro Comune di Como, per l'annullamento dell'atto del Comune di Como di approvazione definitiva del piano di governo del territorio comunale di Como;

quanto al ricorso n. 347 del 2018: ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalle società Argent e Ker contro atto del Comune di Como di variante al piano di governo del territorio, al piano dei servizi e al piano delle regole.

LA SEZIONE

Viste le relazioni dell'8/9/2017 n. 8835 e 22/2/2018 n. 8835, con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - dipartimento per le

infrastrutture, i sistemi informativi e statistici, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sui ricorsi;

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Daniele Ravenna.

Premesso:

1. Le ricorrenti società Argent e Ker hanno impugnato, con un primo ricorso (n. 261 del 2016) il provvedimento con il quale il Comune di Como ha approvato il piano di governo del territorio (PGT). Le due società, rispettivamente proprietarie di un complesso immobiliare denominato "Quarto Ponte" e di un autosilo interrato all'interno del medesimo complesso in Como, ricordano che con la impugnata deliberazione del Consiglio comunale n. 32/2013 il Comune ha approvato il PGT, il quale ha classificato l'intero comparto in zona "*CV1 – Tessuto urbano consolidato prevalentemente residenziale da valorizzare*", mentre il piano dei servizi sembra aver classificato sia il parcheggio sia parte del complesso immobiliare come "*spazi per attrezzature pubbliche e d'interesse pubblico e generale, esistenti e confermati*". In particolare gli immobili parrebbero essere stati inseriti nella categoria IV fra le "*attrezzature destinate a servizi a supporto della mobilità*". Il tutto senza considerare che l'intero compendio fa parte del tessuto urbano consolidato, prevalentemente residenziale. Le ricorrenti, premesso che potrebbe trattarsi di errore materiale, e che in subordine potrebbe ritenersi che il Comune non abbia inteso apporre alcun vincolo sugli immobili in questione, deducono comunque molteplici motivi di illegittimità avverso il provvedimento.

2. Il Ministero, con la relazione prot. 685 in data 25 gennaio 2016, con cui ha chiesto il parere di questo Consiglio di Stato, ha espresso l'avviso che il ricorso sia fondato. In particolare, l'Amministrazione rileva che il PGT impugnato sembra caratterizzato da una serie di scelte illogiche che non tengono conto dello stato effettivo dei luoghi. Inoltre altre aree e porzioni contigue ai medesimi immobili sono escluse dalla su ricordata classificazione, sì che la medesima unità censuaria sarebbe assoggettata a due discipline urbanistiche differenti, con l'effetto di rendere l'intero immobile inutilizzabile.

Infine il Ministero rappresenta che il Comune, nelle sue deduzioni, ha comunicato di aver avviato il procedimento di variante al PGT impugnato, nell'ambito del quale intende provvedere alla rettifica di eventuali errori e raccogliere ed esaminare le censure e le doglianze sollevate avverso il PGT.

3. Questa Sezione, con parere interlocutorio n. 1410 reso all'adunanza del 17 maggio 2017, considerato che il Comune aveva comunicato di aver avviato un procedimento di variante al piano di governo del territorio nel quale sarebbero "confluite" le doglianze sollevate dalle odierne ricorrenti, ha chiesto al Ministero una relazione integrativa:

a. sulla permanenza dell'interesse al ricorso delle ricorrenti, anche in relazione all'eventuale conclusione del procedimento di variante;

b. su ciascuna delle circostanze in fatto dedotte con il ricorso straordinario.

4. Il Ministero, con nota prot. 8835 dell'8 settembre 2017, alla luce del fatto che il Comune di Como risulta aver approvato in via definitiva, con deliberazione del Consiglio comunale n. 64 dell'11 luglio 2016, variante al PGT (più esattamente: con delibera 26/2016 ha approvato la variante al PGT e con la deliberazione 64/2016 ha respinto, fra le altre, le osservazioni di Argent e Kler e approvato definitivamente la variante) e che le odierne ricorrenti, con successivo ricorso (n. 347 del 2018, sul quale si veda più oltre), hanno chiesto l'annullamento anche della successiva e sopravvenuta deliberazione (più precisamente: delle due deliberazioni), esprime l'avviso che l'approvazione della variante al PGT abbia prodotto la cessazione della materia del contendere e che il ricorso n. 261/2016 debba ritenersi improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

5. Con successiva nota prot. 9890 del 6 ottobre 2017, il Ministero ha trasmesso memoria delle ricorrenti, nella quale si ribadisce l'attualità dell'interesse alla decisione del ricorso n. 261/2016, prospettando la riunione dello stesso con il ricorso n. 347/2018 presentato avverso la variante di PGT.

6. Con ulteriore nota prot. 10120 dell'11 ottobre 2017, il Ministero – premesso che la relazione sul ricorso presentato avverso la delibera comunale

n.64/2016 è alla firma dell'Autorità di Governo - trasmette l'istanza di riunione dei procedimenti presentata dalle ricorrenti.

7. Con nota prot. 3068 del 22/2/2018, il Ministero ha infine riferito – chiedendo il parere di questo Consiglio di Stato - sul nuovo ricorso di Argent e Kler (il già ricordato n. 347/2018), da queste presentato avverso la già menzionata delibera del Consiglio comunale n. n. 64 dell'11 luglio 2016, che ha respinto le loro osservazioni alla delibera di approvazione del PGT (impugnata con il precedente ricorso). I motivi del nuovo ricorso sono sostanzialmente i medesimi del primo ricorso n. 261/2016, cui si aggiungono specifiche doglianze sul difetto di istruttoria, la carenza di motivazione e l'illogicità del provvedimento confermativo impugnato. Il Ministero esprime l'avviso che il ricorso sia fondato.

Considerato:

L'istanza di riunione dei due ricorsi presentata dalla ricorrenti va accolta.

Il primo ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse, atteso che, alla luce degli atti adottati dal Comune successivamente a quello impugnato con tale ricorso (e cioè la deliberazione n. 26/2016 di approvazione della variante al PGT e la deliberazione n. 64/2016 che ha respinto le osservazioni delle attuali ricorrenti e ha approvato definitivamente la variante), appare evidente che le ricorrenti non trarrebbero utilità dal suo accoglimento.

Il secondo ricorso va accolto, stante il carattere autonomo e autonomamente lesivo del secondo provvedimento impugnato. Sono condivisibili le deduzioni delle società ricorrenti, fatte proprie dal Ministero, secondo le quali la variante impugnata sembra caratterizzata da *“una serie di scelte illogiche che non sembrano tener conto dello stato effettivo dei luoghi.”* Inoltre, a fronte dei potenziali effetti lesivi del provvedimento a danno delle società ricorrenti, sussistere il vizio di carenza di motivazione. Infatti il Comune afferma di aver proceduto all'esame delle osservazioni presentate avverso il PGT per “gruppi omogenei”. Tuttavia le osservazioni delle ricorrenti sono state inserite nel *“gruppo 6PdS –Piano dei*

servizi” che ha raggruppato ben 11 osservazioni, diverse fra loro e quanto mai eterogenee, che il Comune ha tutte respinte con identica motivazione, giustamente confutata dalle ricorrenti perché stereotipa, generica e non conferente con il caso concreto.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso n. 261 del 2016 debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse e il ricorso n. 347 del 2018 debba essere accolto, annullando l’atto impugnato.

L'ESTENSORE
Daniele Ravenna

IL PRESIDENTE
Raffaele Carboni

IL SEGRETARIO
Giuseppe Testa